

Decreto Legislativo 81/2008

Principi costituzionali

La Costituzione Italiana sancisce il diritto alla salute.

- **Art. 32 Cost. 1° Comma**

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

- **Art. 41 Cost.**

Premesso che “L’iniziativa economica e privata è libera dispone che essa: non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo di arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Decreto Legislativo 81/2008

Principi civilistici

Codice Civile

- **Art. 2050 – Responsabilità per l'esercizio delle attività pericolose.**

“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.



Decreto Legislativo 81/2008

Principi civilistici

Codice Civile

- **Art. 2060 – Del lavoro**

“Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali”.




Decreto Legislativo 81/2008

Principi civilistici

Codice Civile

- **Art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro**

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.



Decreto Legislativo 81/2008

Principi Penalistici

Codice Penale

- **Art. 590; Art. 589; Art. 437 – Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro**

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni”.



Decreto Legislativo 81/2008

Legge 300/70

Statuto dei Lavoratori

- **Art. 9 Legge 300/70**

“I lavoratori mediante loro rappresentante, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.



Decreto Legislativo 81/2008

.....

Decreto Legislativo 626/94



Decreto Legislativo 81/2008

**ED INFINE ARRIVIAMO
ALL'INTRODUZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 81 DELL'APRILE 2008**



Decreto Legislativo 81/2008

Principali leggi relative a prevenzione e igiene del lavoro

Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

- - D.P.R. 547/55 Norme prev.ne infortuni
- D.P.R. 164/56 Prev.ne infortuni nelle costruzioni
- D.P.R. 303/56 Norme di igiene del lavoro
- D.Lgs. 277/91 Prot.ne da agenti chimici e biologici
- D.Lgs. 626/94 Sicurezza dei lavoratori
- D.Lgs. 493/96 Segnaletica di sicurezza
- D.Lgs. 494/96 Sicurezza nei cantieri
- l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto- legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248
- gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123


Decreto Legislativo 81/2008

**La composizione del nuovo
testo prevede:**

306 Articoli, XIII

Titoli

51 Allegati




I soggetti attori



I Soggetti-Attori




DATORE DI LAVORO



**SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE**



MEDICO COMPETENTE



**RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA**



LAVORATORE

I Soggetti-Attori

“IL PREPOSTO”



ART. 16 D. LGS 81/2008

Delega delle funzioni

Il datore di lavoro può delegare alle seguenti condizioni:

- a) Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) Che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti;
- c) Che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- d) Che la delega sia accettata con atto scritto

ART. 16 D. LGS 81/2008

Delega delle funzioni

ALLA DELEGA DEVE ESSERE DATA
ADEGUATA E TEMPESTIVA PUBBLICITA'

E

LA DELEGA DELLE FUNZIONI
NON ESCLUDE L'OBBLIGO DI
VIGILANZA.

ART. 17 D. LGS 81/2008

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a)* la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b)* la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

(sanzione per Datore di Lavoro: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € - art. 55, c.)

E' un aspetto del D. Lgs 81/2008 fortemente innovativo:

Il datore di lavoro ha l'obbligo sia di *informare* che di *formare ma anche di addestrare* il lavoratore con particolare riferimento alle mansioni specifiche svolte (ART. 36 e 37).

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 € - art. 55, c. 4, lett. e)



E' un aspetto del D. Lgs 81/2008 fortemente innovativo:

E' tenuto a informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di sicurezza.

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, c. 4, lett. b)



Il datore di lavoro deve fornire, in base all'art. 18 informazioni inerenti:

Le misure di sicurezza adottate per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato abbandonino il posto di lavoro.

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, c. 4, lett. b)

Il datore di lavoro deve organizzare un servizio di primo soccorso

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 € - art. 55, c. 4, lett. a)



Il sistema di lotta antincendio ed evacuazione degli ambienti di lavoro

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 € - art. 55, c. 4, lett. a)



ART. 43 comma 3 D. LGS 81/2008

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

ART. 18 D. LGS 81/2008

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il R.S.P.P. ed il medico competente.

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, c. 4, lett. b)

ART. 18 D. LGS 81/2008

Prendere le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 € - art. 55, c.4, lett. a)

ART. 18 D. LGS 81/2008

Nell'affidare i compiti ai lavoratori, devono tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.

(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: arr. da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, c. 4, lett. c)

La formazione, finalizzata alle cautele da impiegare nello svolgimento delle mansioni assegnate, deve essere impartita:

Ai nuovi assunti, all'atto dell'ingresso in azienda

A tutti i lavoratori qualora mutino le mansioni o si introducano nuove tecnologie o nuove sostanze potenzialmente nocive

A tutti i lavoratori all'insorgere di nuovi rischi

Nomina il medico competente e organizza il servizio sanitario.

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 € - art. 55,c. 4, lett. f)



**Richiedere al medico al competente
l'osservanza degli obblighi previsti a suo
carico.**

*(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: arresto da 2 a 4
mesi o ammenda da 800 a 3.000 € - art. 55, c. 4, lett. a)*



Il datore di lavoro

Valuta i RISCHI aziendali
Redige il *documento di valutazione del rischio*



**Individua le misure di protezione e prevenzione
da attuare in seguito alla valutazione del rischio**

I Soggetti Attori

Il datore di lavoro

Elaborare il “DUVRI” e su richiesta del R.L.S. Ne consegna una copia allo stesso.



(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 € - art. 55, c. 4, lett. a)

Consulta il rappresentante dei lavoratori

(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: sanzione AMMINISTRATIVA pecuniaria da 1.000 a 3.000 € - art. 55, comma 4, lett. n)



Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il R.L.S. l'applicazione delle misure di sicurezza.

(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 € - art. 55, c. 4, lett. a)

**Consegnare tempestivamente al R.L.S.
copia del documento di valutazione del
rischio.**

*(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 € - art.
55, c. 4, lett. a)*

Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35.

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, comma 4, lett. b)

Comunicare annualmente all'INAIL il nominativo del R.L.S. (non va più comunicato alle A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro il nominativo del R.S.P.P.)

(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: sanzione AMMINISTRATIVA pecuniaria di 500 € - art. 55, comma 4, lett. o)

Il datore di lavoro

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

(la violazione della “prima parte “ della disposizione prevede sanzione per Datore di Lavoro: arresto. da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € - art. 55, comma 1, lett. a)

Il datore di lavoro

Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

(sanzione per Datore di lavoro e Dirigente: sanzione AMMINISTRATIVA pecuniaria da 1.500 a 4.500 € - art. 55, comma 4, lett. g)

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, comma 4, lett.

b)

Art. 18 comma 3

.....gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. **In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.**

Art. 18 comma 3 Bis

“Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli art. 19, 20, 22, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.”

Il datore di lavoro

**E' IL PRIMO RESPONSABILE
DELLA SICUREZZA
NELLA SUA AZIENDA**

Sicurezza Totale



I Soggetti Attori

**Servizio di
Prevenzione e Protezione**



**Individua i fattori di rischio e
le azioni di prevenzione e
controllo
Elabora le procedure di
sicurezza e i programmi di
formazione e informazione**

Fornisce ai lavoratori le informazioni riguardanti:

- **Rischi in generale dell'impresa**
- **Misure ed attività di prevenzione e protezione**
- **Rischi specifici**
- **Procedure di Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione di emergenza**
- **I nominativi degli incaricati per la prevenzione incendi, emergenze, pronto soccorso**

Il servizio di Prevenzione e Protezione può essere esterno o interno, risulta essere obbligatorio internamente all'azienda nei casi:

- **Centrali termoelettriche;**
- **Aziende per la fabbricazione di esplosivi;**
- **Nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti.**
- **Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.**
- **Nelle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.**

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione nei seguenti casi:

- **Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti.**
- **Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti.**
- **Aziende della pesca fino a 20 addetti**
- **Altre aziende fino a 200 addetti.**

Il datore di lavoro per svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore. Fino alla revisione del decreto conserva la validità della formazione effettuata in base al D.M. 16/01/1997.

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € - art. 55, comma 4, lett. d)



La sorveglianza sanitaria è affidata al

Medico Competente

Effetua gli accertamenti sanitari anche su richiesta del lavoratore esposto

Esprime i giudizi di idoneità specifica alla mansione

Istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie dei lavoratori

Fornisce ai lavoratori le informazioni sul significato e le necessità degli accertamenti sanitari ed il risultato delle indagini

Redige un programma sanitario aziendale

Inoltre

I Soggetti Attori



La sorveglianza sanitaria è affidata al

Medico Competente

Per svolgere le funzioni di Medico Competente occorre avere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) Specializzazione in medicina del lavoro.**
- b) Docenza in medicina del lavoro.**
- c) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.**
- d) Autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 15/08/1991 n° 277.**

Con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla attuazione delle misure per la tutela psicofisica dei lavoratori.




Ai programmi di formazione dei lavoratori e della squadra di pronto soccorso.

I Soggetti Attori

Il medico competente

Comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati collettivi degli accertamenti ed illustra il programma sanitario aziendale



Controlla almeno 1 volta l'anno gli ambienti di lavoro

I Soggetti Attori

Il medico competente

Il Medico Competente

Visita in prevalenza *soggetti
sani*

e lavora per assicurare un buon
stato di salute

E' il primo artefice della

PREVENZIONE

I Soggetti Attori

Il medico competente



Il rappresentante della Sicurezza



I Soggetti Attori

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 47 Decreto Legislativo 81/2008

Comma 1. Il R.L.S. è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

Comma 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante della sicurezza.

Comma 3. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 47 Decreto Legislativo 81/2008

Comma 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Comma 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del R.L.S. nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Il rappresentante della Sicurezza

**Procedure per l'elezione del R.L.S.
(Accordo interconfederale 22 /06/1995).**

All'atto della costituzione della RSU il candidato a R.L.S. viene indicato tra i candidati proposti per l'elezione della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per l'elezione della RSU l'elezione viene ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. In assenza di RSU in azienda il R.L.S. è eletto dai lavoratori dell'azienda a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Hanno diritto al voto tutti I lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti I lavoratori non in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 47 Decreto Legislativo 81/2008

Comma 7. Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende fino a 1.000 unità produttive.
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende.

Il rappresentante della Sicurezza Territoriale

Art. 48 Decreto Legislativo 81/2008

Il Rappresentante dei Lavoratori Territoriale

Comma 1. Il R.L.S.T. – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, esercita le competenze del R.L.S. nelle aziende ove non sia stato eletto o designato il R.L.S.

Comma 2. La modalità di elezione o di designazione sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria.

Comma 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il R.L.S.T. accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2.

Il rappresentante della Sicurezza Territoriale

Art. 48 Decreto Legislativo 81/2008

Comma 5. Ove l'azienda impedisca l'accesso al R.L.S.T., questi lo comunica all'organismo paritetico o all'organismo di controllo territoriale.

Comma 7. Il R.L.S.T. ha diritto ad una formazione particolare tale da garantirgli una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute tale da garantirgli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Il R.L.S.T. ha diritto ad una formazione di 64 ore iniziali e ad un aggiornamento annuale di 8 ore.

Il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo

Art. 49 Decreto Legislativo 81/2008

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei contesti lavorativi ove sono presenti più aziende contemporaneamente:

- 1) porti;**
- 2) centri intermodali di trasporto;**
- 3) impianti siderurgici;**
- 4) cantieri con almeno 30.000 uomini giorno;**
- 5) Contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500 unità.**

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 50 Decreto Legislativo 81/2008

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

- a) accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato tempestivamente per la valutazione del rischio, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione attuata all'interno dell'azienda;
- c) è consultato per la nomina degli addetti al servizio di prevenzione, all'antincendio e al primo soccorso;
- d) è consultato in merito alla formazione;

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 50 Decreto Legislativo 81/2008

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

- e) riceve le informazioni aziendali relative al documento di valutazione del rischio, nonché quelle relative ai preparati pericolosi, ai macchinari, infortuni e malattie professionali;
- f) riceve una formazione adeguata di 32 ore più un aggiornamento annuale di 8 ore nelle aziende con oltre 50 lavoratori o 4 ore nelle aziende con meno di 50 lavoratori.
- g) formula osservazioni in occasione delle visite ispettive;
- h) Partecipa alla riunione periodica di cui all'art.11;
- i) avverte il datore di lavoro dei rischi individuati.

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 50 Decreto Legislativo 81/2008

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

Comma 2. Il R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Comma 4. Il R. L.S., su sua richiesta, riceve copia del D.V.R.

Comma 6. Il R.L.S. è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

Comma 7. L'esercizio del R,L.S. è incompatibile con quello di ASPP e RSPP

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 35 Decreto Legislativo 81/2008

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

- 1) Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta l'anno una riunione cui partecipano:
 - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente ove previsto;
 - d) il rappresentante della sicurezza.

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 35 Decreto Legislativo 81/2008

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

2) Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;**
- b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;**
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.**

Il rappresentante della Sicurezza

Art. 35 Decreto Legislativo 81/2008

- 3) La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- 4) Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
- 5) Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Il lavoratore

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Il lavoratore deve:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
(arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € - art. 59, c. 1, lett. a).
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
(arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € - art. 59, c. 1, lett. a).
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € - art. 59, c. 1, lett. a)

Il lavoratore deve:

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza *(arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € - art. 59, c. 1, lett. a)*
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € - art. 59, c. 1, lett. a)

Il lavoratore deve:

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
(arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € - art. 59, c. 1, lett. a) non
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
(arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € - art. 59, c. 1, lett. a)

Il lavoratore deve:

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanz. AMMINISTRATIVA pecuniaria da 50 a 300 € - art.59, c.1, lett. b)



Il lavoratore

Osserva le disposizioni e le norme aziendali

Utilizza correttamente i D.P.I.

Si sottopone ai controlli Sanitari stabiliti

Utilizza correttamente le macchine, sostanze, ecc.

Segnala le situazioni di pericolo

Non rimuove o manomette i sistemi di sicurezza

Da un atteggiamento *passivo* ad una azione *attiva* per la sicurezza

IL PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

IL PREPOSTO

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

(arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 € - art. 56, c. 1, lett. a)

IL PREPOSTO

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 € - art. 56, c. 1, lett. b);

richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

(arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 € - art. 56, c. 1, lett. b)

IL PREPOSTO

informare il piu presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

(arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 € - art. 56, c. 1, lett. b);

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

(arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 € - art. 56, c. 1, lett. a)

IL PREPOSTO

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
(arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 € - art. 56, c. 1, lett. a)

frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
(AMMENDA da 300 a 900 € - art. 56, comma 1, lett. c)